

Avviso Pubblico finalizzato alla presentazione delle istanze per il "Piano di Interventi Straordinari per la Valorizzazione dei Teatri, delle Sale cinematografiche, dei Palazzi storici, dei Luoghi di culto, degli Spazi Archeologici e Ricreativi del Lazio"

(Determinazione dirigenziale 27 gennaio 2026, n. G00823)

FAQ

Aggiornamento 24.02.2026

1. Domanda.

L'immobile viene utilizzato come teatro, per attività di spettacolo dal vivo e formazione teatrale, ma non è catastalmente censito in categoria catastale D/3 "Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili"). Può rientrare nella categoria teatri ai fini del presente avviso?

Risposta.

L'immobile, così sinteticamente descritto, sembra rientrare nella categoria di "spazi ricreativi". È, però, opportuno approfondire con ulteriori dettagli la specifica fattispecie.

2. Domanda.

Nella categoria di spazi ricreativi possono rientrare strutture polifunzionali destinate ad attività culturali e di aggregazione sociale, che, pur non avendo una specifica destinazione catastale cinematografica o teatrale, svolgono un ruolo documentato di valorizzazione del territorio?

Risposta

Per poter rientrare nella categoria di "spazi ricreativi", le strutture per le quali si richiede il contributo regionale a valere sul presente Avviso, devono soddisfare quanto previsto all'**art. 55, comma 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulation - GBER)**: pertanto, devono essere strutture ricreative con carattere multifunzionale che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi.

Devono, inoltre, essere **utilizzate annualmente a fini culturali** per almeno l'**80% del tempo o della loro capacità**, come specificato all'art. 5 dell'Avviso, al quale si rimanda.

L'accesso alle suddette strutture deve essere aperto a più utenti, trasparente e non discriminatorio. Sono **esclusi** in ogni caso i **parchi di divertimento** e gli **alberghi**.

3. Domanda.

I palazzetti dello sport, che fungono da spazi polifunzionali per attività culturali e di pubblico spettacolo, possono essere considerati ammissibili quali sedi di intervento nell'ambito di questo avviso?

Risposta.

Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, la struttura in questione, per la quale si richiede il contributo, deve rientrare nella casistica delle "**infrastrutture ricreative multifunzionali**" normata all'**art. 55, comma 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulation - GBER)** e, come specificato all'art. 5 dell'Avviso, al quale si rimanda, deve essere **utilizzata annualmente a fini culturali** per almeno l'**80% del tempo o della sua capacità**.

4. **Domanda.**

Un auditorium o una sala convegni all'interno di un albergo possono essere considerati ammissibili quali sedi di intervento nell'ambito di questo avviso?

Risposta.

Ai sensi dell'art. 55, comma 3 del **Regolamento (UE) n. 651/2014** (General Block Exemption Regulation - GBER) e, come specificato all'art. 5 dell'Avviso, al quale si rimanda, i parchi divertimento e gli **alberghi** sono esplicitamente **esclusi** dagli aiuti per le infrastrutture ricreative multifunzionali.

5. **Domanda.**

Da quando possono essere inviate le istanze e fino a quando?

Risposta.

Le istanze possono essere inviate a partire **dalle ore 16:00 del 20/02/2026**, e fino **alle ore 16:00 del 16/04/2026**, collegandosi alla piattaforma raggiungibile al seguente link:

<https://bandiavvisi.regione.lazio.it/bandiavvisi/#/LogIn>

6. **Domanda.**

Il Comune versa in dissesto finanziario, quindi non è necessaria la compartecipazione?

Risposta.

Ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, art. 3, comma 153 e ss.mm.ii., ai comuni in stato di **dissesto finanziario** non è richiesta alcuna compartecipazione per finanziamenti fino a euro 450.000,00.

Per finanziamenti superiori, è dovuta una quota di compartecipazione pari al 20% sulla parte eccedente i 450.000,00 euro.

7. **Domanda.**

Il Comune è sotto la soglia dei 5000 abitanti, è necessaria la compartecipazione?

Risposta.

Il comune con **popolazione inferiore a 5000 abitanti** non è tenuto ad alcuna compartecipazione per finanziamenti fino a 1.000.000,00 euro ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, art. 3, comma 153 e ss.mm.ii.

8. **Domanda.**

Sono un proprietario privato di un immobile delle tipologie indicate nell'Avviso. Posso partecipare?

Risposta.

Ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso, possono presentare domanda di contributo unicamente gli enti pubblici o gli enti privati (imprese o istituzioni sociali private), quindi solo **persone giuridiche**.

Sono, pertanto, **escluse** le **persone fisiche** proprietari o gestori di un bene/luogo tra quelli indicati all'art. 1 dell'Avviso.

9. **Domanda.**

Nel caso di un bene vincolato per il quale gli interventi da sostenere rendono necessarie le autorizzazioni della Soprintendenza, tali autorizzazioni devono essere possedute all'atto di presentazione dell'istanza o possono essere acquisite successivamente?

Risposta.

Se in fase di istanza si presenta un **Progetto di fattibilità tecnico economica** (PFTE), non è necessario possedere già in questa fase tali autorizzazioni, ma occorre indicare le autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso necessari ed eventualmente già richiesti alle Amministrazioni competenti.

In caso di presentazione di **Progetto esecutivo**, lo stesso deve, invece, includere tutte le autorizzazioni già ottenute. In entrambi i casi, il progetto deve essere verificato/validato, come specificato al punto 2) dell'art. 7 dell'Avviso.

10. Domanda.

In caso di restauro di beni culturali mobili integrati al bene/luogo (con esclusione di collezioni museali e altri beni culturali mobili che non siano storicamente integrati con il bene/luogo), quali sono i requisiti richiesti a dimostrazione dell'integrazione storica del bene? Ad esempio, un dipinto di grandi dimensioni, di fatto inamovibile, può essere considerato bene culturale mobile integrato al bene/luogo?

Risposta.

Sono considerati beni culturali mobili **integrati** al bene/luogo, indipendentemente dalle dimensioni o dalla facilità o meno di spostamento, tutti gli elementi mobili che costituiscono **parte integrante, rilevante e storicizzata del contesto**, legati all'immobile da un **nesso storico-artistico** e pertanto soggetti a **vincolo pertinenziale** (tale indicazione in genere è contenuta nel Decreto di dichiarazione di interesse culturale relativo all'immobile, laddove esistente).

Esempio: il bene mobile è stato realizzato specificamente per lo spazio in cui si trova all'interno dell'immobile e il suo spostamento costituirebbe una decontestualizzazione.

La **documentazione** a dimostrazione dell'integrazione storica all'immobile del bene che si intende sottoporre a restauro deve essere presentata in sede di istanza.

In ogni caso, sarà la Commissione di valutazione ad esprimersi in merito all'adeguatezza della documentazione prodotta e all'effettiva integrazione del bene culturale mobile all'immobile.

11. Domanda.

Quale è la scadenza ultima per la conclusione dei lavori?

Risposta.

L'intervento deve concludersi in coerenza con quanto previsto nel **cronoprogramma** presentato in sede di istanza, e comunque avere una durata non superiore ai **36 mesi**, che saranno computati a far data dall'atto di concessione del contributo.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 7, punto 6 dell'Avviso, l'istanza di concessione di contributo dovrà essere corredata da un **"Piano di sostenibilità economico-finanziaria e di operatività nel tempo"**, per almeno **5 anni** dalla prevista chiusura dell'intervento, indicante le modalità di gestione, le risorse finanziarie e umane, le attività che si intendono svolgere ai fini della fruizione pubblica del bene/luogo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso, sia il Richiedente, sia l'eventuale Proprietario del bene/luogo (in caso in cui il Richiedente non sia il proprietario dello stesso) dovranno sottoscrivere l'impegno al mantenimento del **vincolo di destinazione e di operatività** per **10 anni** dalla conclusione dei lavori. Si ricorda, infine, che:

- ai sensi dell'art. 30 (*"Disposizioni in materia di opere pubbliche"*) della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9, *"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005"*, **entro il 15 ottobre dell'anno successivo** a quello in cui è concesso il finanziamento in conto capitale devono essere trasmessi:
 - il progetto esecutivo (laddove non sia stato già presentato in sede di istanza);
 - il verbale di consegna lavori (o verbale avvio dell'esecuzione del contratto, nel caso di forniture);
 - l'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi (copia del contratto di appalto);

- ai sensi dell'art. 6 (*"Erogazione dei contributi"*), comma 1, lett. d) della L.R. 26 giugno 1980, n. 88, *"Norme in materia di opere e lavori pubblici"*, **entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori** devono essere trasmessi all'amministrazione regionale:
 - il **Certificato di Collaudo** e/o Certificato di Verifica di Conformità o Certificato di Regolare Esecuzione, secondo la vigente normativa, corredati dei rispettivi atti di approvazione, ove previsto, nonché **l'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa** per la realizzazione dell'opera.

12. Domanda.

Quale tipologia edilizia rientra nel possibile finanziamento dei luoghi di culto? (chiesa, sagrato, sagrestia, campanile, aule parrocchiali, oratorio, sala polifunzionale per conferenze, spettacolo, esposizioni etc, aree ludiche all'aperto...)

Risposta.

Nella categoria **"Luogo di culto"** rientra l'immobile in cui il culto viene esercitato e quindi sicuramente le sue parti strutturali: nel caso di una chiesa, anche il sagrato, la sacrestia e il campanile rientrano nell'intervento di recupero.

Gli **altri annessi** possono eventualmente rientrare nella fattispecie degli **"spazi ricreativi culturali"**, a condizione che vengano destinati alle **attività culturali** per **l'80% del tempo o della capacità**.

Laddove l'intervento riguardasse **due beni/luoghi** afferenti alle diverse tipologie (luogo di culto e spazio ricreativo) è necessario presentare **due domande distinte**.

Per fare un esempio, il campetto di calcio annesso ad una Parrocchia non rientra in nessuna delle due fattispecie e pertanto non può essere oggetto di contributo; la sala per le conferenze, al contrario, laddove usata per l'80% del tempo o della capacità a fini culturali, rientra a pieno titolo nella tipologia dello spazio ricreativo.

13. Domanda.

Quali sono gli enti proprietari dei luoghi di culto che possono presentare istanza e quali non possono?

Risposta.

Gli **enti pubblici** e gli **enti privati**, in qualità di proprietari, o in possesso di idoneo titolo di disponibilità del bene/luogo, possono presentare l'istanza a condizione che soddisfino i **requisiti** di cui all'art. 2 – **"CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA"** e all'Appendice 1 dell'Avviso.

Pertanto, **solo le persone giuridiche** possono partecipare al presente Avviso.

Si precisa, inoltre, che il bene/luogo deve essere situato nel **territorio della Regione Lazio** (sono **esclusi**, pertanto, gli **immobili** che godono di **extraterritorialità**).

14. Domanda.

È possibile candidare al bando un edificio di culto sito in Roma con status di extraterritorialità vaticana?

Risposta.

Come indicato all'art. 1 dell'Avviso, il bene/luogo deve essere situato nel **territorio della Regione Lazio**. Sono **esclusi** gli **immobili** con status di **extraterritorialità**.

15. Domanda.

I luoghi di culto ammissibili a finanziamento devono essere storici o anche di moderna costruzione?

Risposta.

Per quanto attiene i Luoghi di Culto non è necessario che siano storici.

In ogni caso il **valore storico artistico e culturale** riconosciuto del bene oggetto dell'intervento, anche attestato dalla presenza di vincoli, riconoscimenti, interesse culturale documentato, costituisce un sottocriterio di valutazione, come indicato nella tabella riportata nell'art. 9 – "CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA".

16. Domanda.

Ai fini della presentazione dell'istanza quale titolo di disponibilità del bene/luogo deve avere un ente che non è proprietario del bene/luogo?

Risposta.

Gli **enti non proprietari** del bene/luogo devono essere in possesso **già al momento della presentazione dell'istanza di idoneo titolo di disponibilità redatto in forma scritta** (tra i quali rientrano le citate tipologie del comodato d'uso e dell'affitto/locazione), e, ai sensi dell'art. 7 – "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE", punto 8), devono allegare alla domanda:

- a) Copia (autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R.) dell'**atto o altro idoneo titolo di disponibilità del bene/luogo, debitamente registrato**, ove ne sia prevista la registrazione, di durata che **copra almeno i 5 anni dalla prevista chiusura dell'intervento** oggetto di richiesta di contributo;
- b) **Autorizzazione del proprietario**, o di tutti i comproprietari del bene/luogo, alla presentazione della proposta progettuale con esplicito consenso alla realizzazione dei lavori e con impegno al **mantenimento del vincolo di destinazione d'uso e di operatività per 10 anni** dalla conclusione dei lavori, nonché l'impegno a comunicare, successivamente alla conclusione dell'intervento, il mantenimento del vincolo di destinazione e l'operatività attraverso un'autocertificazione da presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno. Tale autorizzazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale o autografa del/i proprietario/i (in tal caso va allegata copia del relativo documento di identità).

17. Domanda.

Un ente privato può presentare la domanda di contributo per un bene/luogo non ipotecato e successivamente, se l'istanza viene approvata, si può chiedere un mutuo ipotecario per coprire il 20% del costo del progetto?

Risposta.

Come stabilito all'art. 2 – "CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA", al momento della presentazione dell'istanza l'**Ente privato** dovrà, in particolare, dichiarare di detenere la **piena disponibilità dell'immobile** oggetto di proposta di finanziamento e che lo stesso risulti **libero da pesi, ipoteche, procedure esecutive**.

Rispetto alla fattispecie rappresentata, l'accensione di un **mutuo** gravante sull'immobile oggetto di intervento finanziato con risorse regionali non garantisce la disponibilità alla pubblica fruizione e il mantenimento del vincolo di destinazione d'uso e di operatività per 10 anni dalla conclusione dei lavori del bene, esponendo l'immobile al rischio di pignoramento in caso di insolvenza.

L'ente erogatore deve, infatti, assicurarsi che il bene non sia soggetto a procedure di espropriazione da parte di creditori.

Si rammenta che i **requisiti** richiesti devono essere posseduti al momento della presentazione dell'istanza e mantenuti fino alla completa realizzazione dell'intervento e che, in ogni caso, come stabilito sempre all'art. 2 – "CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA", l'**Ente Richiedente/Beneficiario**, **pena l'inammissibilità o la revoca**, in relazione al momento in cui se ne rileva il mancato rispetto, assume l'impegno di **comunicare tempestivamente** alla Direzione regionale competente in materia

di Cultura **qualsiasi evento intervenuto successivamente alla presentazione della Domanda** che incida sul possesso anche di uno solo dei requisiti dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

18. Domanda.

Lo stabile nel quale intendiamo operare è sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai sensi della normativa vigente ed è, al contempo, un luogo di culto di rilevante valore storico e identitario. All'interno dello stabile è presente anche uno spazio museale. L'iniziativa che intendiamo proporre è orientata alla valorizzazione del luogo, attraverso la realizzazione di un percorso culturale di digitalizzazione con l'implementazione di un sistema di fruizione e visualizzazione interattiva. Considerato che l'Avviso prevede interventi su specifiche tipologie di luoghi, vi chiediamo cortesemente un chiarimento circa la possibilità di ricondurre tale azione digitale nell'ambito delle attività ammissibili, in quanto riferita alla valorizzazione del luogo di culto e del relativo percorso culturale all'interno di uno spazio museale.

Risposta.

Non è chiaro se lo "spazio museale" in questione sia all'interno del luogo di culto, o comunque funzionalmente integrato ad esso.

Qualora fosse questa la fattispecie, la tipologia di bene/luogo da indicare in istanza è "luogo di culto".

Laddove lo "spazio museale" fosse, invece, un'istituzione fruibile in materia totalmente autonoma rispetto al luogo di culto, la tipologia di bene/luogo da indicare in istanza è "spazio ricreativo".

La Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 e ss.mm.ii., art. 7, commi 3 e 3bis non contempla, infatti, tra le tipologie di beni/luoghi oggetto di intervento a valere sul Piano di interventi straordinari per la valorizzazione la specifica tipologia del "**museo**" in quanto tale, ma la stessa rientra in quella degli "**spazi ricreativi**", intesi come infrastrutture ricreative multifunzionali che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi e **utilizzate annualmente a fini culturali** per almeno l'**80% del tempo o della loro capacità**, come specificato all'art. 5 dell'Avviso.

Per quanto concerne il secondo aspetto, in assenza di ulteriori formazioni non è chiaro se il percorso di digitalizzazione ipotizzato sia fruibile all'interno dell'immobile e in che termini.

In ogni caso si precisa che, come indicato all'art. 1 - "OGGETTO E FINALITÀ" dell'Avviso, il Piano di interventi straordinari per la valorizzazione finanzia "**interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, rimozione delle barriere architettoniche, rinnovo degli arredi, efficientamento energetico e ammodernamento tecnologico di tali strutture**".

Pertanto, **non sono finanziabili progetti che non migliorino/implementino la fruizione pubblica dei beni/luoghi al loro interno** (es.: non sono finanziabili siti internet, piattaforme digitali o altri sistemi fruibili da remoto, che sono già oggetto di contributi da parte di specifici Avvisi destinati ai Servizi Culturali).

19. Domanda.

Un Castello accreditato nella "Rete delle dimore storiche del Lazio" in quale categoria indicata nel Bando può rientrare?

Risposta.

Può rientrare nella tipologia dei "palazzi storici".

20. Domanda.

Un Monumento Naturale all'interno del quale, oltre all'oasi naturalistica, siano presenti le rovine di una città medioevale in quale tipologia indicata nell'Avviso può rientrare?

Risposta.

Può rientrare nella tipologia degli "spazi archeologici", stante la presenza delle rovine dell'abitato medioevale.

In ogni caso si precisa che, come indicato all'art. 1 - "OGGETTO E FINALITÀ" dell'Avviso, il Piano di interventi straordinari per la valorizzazione finanzia unicamente *"interventi di **recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, rimozione delle barriere architettoniche, rinnovo degli arredi, efficientamento energetico e ammodernamento tecnologico di tali strutture**"*, e che le **spese ammissibili** sono solamente quelle riportate all'art. 6 - "SPESE AMMISSIBILI".

21. Domanda.

Se alcune zone di uno spazio archeologico hanno ricevuto un importante finanziamento tramite il Pnrr, altre zone dello stesso potranno partecipare per il contributo o viene considerata come unica per l'intero spazio la ricezione di un contributo precedente che non permette quindi l'accumulo?

Risposta.

Rispetto al tema del **cumulo**, si rimanda a quanto previsto all'art. 4 - "CONTRIBUTO CONCEDIBILE E RISORSE DISPONIBILI":

*"Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 [che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza - N.d.R.] e il **divieto di doppio finanziamento**, previsto espressamente dalla normativa, che prescrive che il **medesimo costo** di un intervento **non possa essere rimborsato due volte** a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, il contributo concesso a valere sul Piano di interventi straordinari per la valorizzazione di cui alla L.R. n. 23/2023 è **cumulabile** con altre forme di sostegno pubblico, a condizione che non vengano superati i limiti di intensità di aiuto di cui all'art. 53 e all'art. 55 del Regolamento UE n. 651/2014, e che tali ulteriori contributi pubblici non coprano gli stessi costi e che vengano dichiarati in sede di istanza".*

Pertanto, il cumulo è ammissibile a condizione che non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le medesime quote parti del costo di uno stesso investimento.

Inoltre, si ricorda che, come previsto all'art. 5 - "REGIME DI AIUTO" dell'Avviso:

"Il Richiedente è tenuto a dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- l'elenco di tutti i contributi eventualmente già ricevuti o richiesti **per lo stesso progetto o attività correlata**;*
- gli aiuti ricevuti a titolo di **de minimis** o altri regimi".*

22. Domanda.

Un Ateneo Statale è titolare del Diritto d'Uso di alcuni beni di Proprietà del Demanio dello Stato tra i quali le due sedi "storiche" di epoca fascista. Rientra tra coloro che possono partecipare al Bando come "proprietari di Palazzo Storico"?

Risposta.

Gli edifici di epoca fascista rientrano nella tipologia dei **"palazzi storici"**.

L'Università, in quanto titolare del **Diritto d'Uso**, non può presentare istanza in qualità di "Richiedente Proprietario" (che, nella fattispecie rappresentata, è l'Agenzia del Demanio), ma può presentare istanza quale **Ente pubblico in possesso di idoneo titolo di disponibilità**.

Si rammenta che, come stabilito all'art. 7 - "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE", punto 8), il soggetto richiedente diverso dal proprietario del bene deve allegare alla domanda:

1. Copia (autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R.) dell'**atto o altro idoneo titolo di disponibilità del bene/luogo, debitamente registrato**, ove ne sia prevista la registrazione, di durata che **copra almeno i 5 anni dalla prevista chiusura dell'intervento** oggetto di richiesta di contributo;
2. **Autorizzazione del proprietario**, o di tutti i comproprietari del bene/luogo, alla **presentazione della proposta progettuale** con esplicito **consenso alla realizzazione dei lavori** e con **impegno al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso** e di **operatività per 10 anni** dalla conclusione dei lavori, nonché l'impegno a comunicare, successivamente alla conclusione dell'intervento, il mantenimento del vincolo di destinazione e l'operatività attraverso un'autocertificazione da presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno. Tale autorizzazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale o autografa del/i proprietario/i (in tal caso va allegata copia del relativo documento di identità).

23. Domanda.

Le spese sono considerate ammissibili, se sostenute a partire da quale data?

Sull'avviso è scritto che "saranno considerate ammissibili le spese, sostenute direttamente dal Beneficiario del contributo successivamente alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico". Quindi secondo questo principio, potrebbero essere ammesse anche spese effettuate adesso, a partire da febbraio 2026? Ma nell'articolo dedicato alla rendicontazione viene richiesto che sia sui titoli di spesa (fatture ecc) che nella causale dei bonifici sia riportato il CUP che naturalmente si ha solo successivamente all'assegnazione del contributo. Quindi vorremmo capire con esattezza a partire da quale data è possibile effettuare le spese affinché siano ammissibili?

Risposta.

I **Titoli di Spesa** relativi a **spese ammissibili**, così come descritte all'art. 6 - "SPESE AMMISSIBILI" dell'Avviso, finalizzate all'esclusiva realizzazione del progetto eventualmente **sostenute** dal Beneficiario del contributo **successivamente alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico** (05/02/2026) e, nel caso degli **enti privati**, **prima** dell'assegnazione del **Codice Unico di Progetto** (CUP) da parte della Regione, o prima dell'acquisizione del medesimo Codice da parte degli **enti pubblici** (cfr. art. 10 – "ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI, OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI"), per essere considerati utili ai fini della rendicontazione e della quantificazione del contributo spettante dovranno **riportare nell'oggetto**, così come stabilito alla lett. d. dell'art. 11 – "MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE", dell'Avviso, specifico riferimento:

- alla prestazione resa
 - al prestatore d'opera/fornitore
 - all'atto giuridicamente vincolante di cui al precedente punto c)
 - alla determinazione che approva il presente Avviso pubblico
- mentre, **in sostituzione del Codice Unico di Progetto (CUP)**, non ancora assegnato (per gli enti privati) o non ancora acquisito (per gli enti pubblici):
- il **numero identificativo dell'istanza** ("ID Istanza n. XXX").

24. Domanda.

Nel caso di domanda presentata da soggetto diverso dal proprietario del bene, è richiesto di allegare idoneo titolo di disponibilità del bene/luogo di durata che copra almeno i 5 anni dalla prevista chiusura dell'intervento oggetto di richiesta di contributo. Nel nostro caso il contratto di affitto scade il 31/12/2026 e il rinnovo non può avvenire prima di 30 giorni dalla scadenza, ovvero il 30/11/2026. Al momento della presentazione della domanda quindi potremo allegare un contratto a breve scadenza ma abbiamo già la delibera nel verbale di assemblea della società proprietaria per

un rinnovo di altri 6 anni. Va bene se alleghiamo alla domanda entrambi i documenti: il contratto in scadenza insieme al verbale di assemblea con la delibera per il rinnovo a 6 anni?

Risposta.

Gli **enti non proprietari** del bene/luogo devono essere in possesso **già al momento della presentazione dell'istanza di idoneo titolo di disponibilità redatto in forma scritta**, e, ai sensi dell'art. 7 -“MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”, punto 8), lett. a) devono allegare alla domanda copia (autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R.) dell'**atto o altro idoneo titolo di disponibilità del bene/luogo, debitamente registrato**, ove ne sia prevista la registrazione, di durata che **copra almeno i 5 anni dalla prevista chiusura dell'intervento** oggetto di richiesta di contributo, intervento che, come chiarito alla FAQ n. 11, deve concludersi entro 36 mesi a far data dall'atto di concessione del contributo.

Pertanto, il verbale di assemblea della società proprietaria del bene/luogo **non costituisce idoneo titolo** in grado di garantire l'operatività nel tempo richiesta dall'Avviso.

Si rappresenta che può presentare istanza di contributo l'ente proprietario del bene/luogo.

25. Domanda.

Volevo avere conferma che per presentare la domanda di partecipazione, fosse necessaria la registrazione all'area bandi e avvisi della Regione Lazio.

Inoltre, nel caso fosse una società privata a richiedere il finanziamento, incaricando un Tecnico Professionista per la presentazione della documentazione al portale l'iscrizione al portale a nome di chi andrà fatta come anche la sottoscrizione digitale della documentazione trasmessa.

Risposta.

Come stabilito all'ART. 7 – “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE” l'Avviso prevede che la presentazione dell'istanza avvenga mediante l'utilizzo dell'apposita **piattaforma informatica** messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, e accessibile all'indirizzo:

<https://bandiavvisi.regione.lazio.it>

Per accedere alla piattaforma, è necessario utilizzare un **sistema di autenticazione di II livello**: SPID, TS-CNS, CIE.

Il soggetto che effettua l'accesso con SPID, TS-CNS e CIE e opera sulla Piattaforma informatica può essere diverso da quello che firma digitalmente l'istanza di contributo, ossia il **Legale rappresentante** o da altro **Soggetto titolato alla firma** (inteso quale “*persona fisica che, munita di idonei poteri di rappresentanza formalmente conferiti, è legittimata a sottoscrivere la domanda di contributo impegnando validamente l'Ente richiedente nei confronti dell'Amministrazione regionale*”) dell'Ente pubblico o privato che richiede il contributo.

Pertanto, come richiesto nel quesito, tale soggetto può essere un **Tecnico Professionista incaricato** dall'ente richiedente.

Si rammenta che, come indicato nel sopracitato articolo dell'Avviso, nel caso in cui ad accedere ed operare sulla Piattaforma sia un soggetto diverso dal Legale rappresentante dell'Ente o da altro Soggetto titolato alla firma, come sopra qualificato, è necessario allegare, **pena l'inammissibilità**, la documentazione attestante la **delega ad accedere e operare sulla Piattaforma** e a **inviare l'istanza** per conto dell'ente richiedente.

Per quanto concerne il quesito riguardante la **sottoscrizione digitale della documentazione** trasmessa, si fa presente che non tutta la documentazione allegata all'istanza deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante o da altro Soggetto titolato alla firma, come, a titolo di esempio, nei seguenti casi:

- Progetto (di fattibilità tecnico-economica o esecutivo), che deve essere firmato da **tecnico abilitato**;
- formale esplicito consenso alla presentazione della domanda di contributo degli **altri proprietari** del bene/luogo in comproprietà tra più soggetti;
- nel caso di domanda presentata da soggetto diverso dal proprietario del bene, autorizzazione del **proprietario**, o di tutti i comproprietari del bene/luogo, alla presentazione della proposta progettuale con esplicito consenso alla realizzazione dei lavori e con impegno al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso e di operatività per 10 anni dalla conclusione dei lavori.

26. **Domanda.**

Un Comune intende candidare un progetto relativo all'acquisizione di un parco storico, bene storico vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, attualmente di proprietà privata, destinato da oltre un secolo a manifestazioni culturali, eventi istituzionali, rievocazioni storiche, festival musicali e attività sociali della comunità. Si chiede pertanto di confermare che un parco storico con funzione culturale e ricreativa, rientrando tra gli spazi ricreativi di interesse culturale, possa essere considerato tra i beni/luoghi ammissibili all'acquisto da parte del Comune ai sensi dell'Avviso, purché inserito in un progetto complessivo di recupero e valorizzazione con restituzione alla pubblica fruizione.

Risposta.

La Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 e ss.mm.ii., art. 7, commi 3 e 3bis non contempla, tra le tipologie di beni/luoghi oggetto di intervento a valere sul Piano di interventi straordinari per la valorizzazione la specifica tipologia del **"parco o giardino storico"** in quanto tale.

Il bene/luogo così come descritto sembra poter rientrare nella tipologia degli **"spazi ricreativi"**, intesi come infrastrutture ricreative multifunzionali che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi e **utilizzate annualmente a fini culturali** per almeno l'**80% del tempo o della loro capacità**, come specificato all'art. 5 dell'Avviso.

Sarà, poi, in ogni caso, la Commissione di valutazione, sulla base del progetto e dell'ulteriore documentazione presentata, ad esprimersi in merito.

Si rammenta, inoltre, che, come stabilito all'art. 6 – "SPESE AMMISSIBILI", al quale si rimanda, in particolare, per la fattispecie dell'**acquisto da parte dei Comuni**, *"L'amministrazione comunale è tenuta a documentare la **ragionevolezza** e l'**utilità dell'acquisto**, in relazione ai beni di cui già dispone, alla finalità pubblica perseguita e ai costi e benefici dell'operazione, la **congruità del prezzo** e che la scelta del contraente sia avvenuta con **procedura ad evidenza pubblica**, ove applicabile. Per quanto riguarda la congruità del prezzo, il comune potrà sicuramente avvalersi dei servizi estimativi forniti dal competente Ufficio provinciale del Territorio dell'Agenzia delle Entrate".*

27. **Domanda.**

Un comune intende effettuare lavori di ristrutturazione della biblioteca comunale che non ha sede in un edificio storico. Rientra tale fattispecie negli spazi ricreativi? Quale è la quota di compartecipazione?

Risposta.

La Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 e ss.mm.ii., art. 7, commi 3 e 3bis non contempla, tra le tipologie di beni/luoghi oggetto di intervento a valere sul Piano di interventi straordinari per la valorizzazione la specifica tipologia della **"biblioteca"** in quanto tale, ma la stessa **rientra in quella** degli **"spazi ricreativi"**, intesi come infrastrutture ricreative multifunzionali che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi e **utilizzate annualmente a fini culturali** per almeno l'**80% del tempo o della loro capacità**, come specificato all'art. 5 dell'Avviso.

In ogni caso la quota di compartecipazione da parte del soggetto beneficiario è calcolata secondo quanto indicato all'art. 4 (compartecipazione del 20% calcolata sul costo complessivo del progetto), fatte salve le eccezioni ivi indicate e qui di seguito riportate:

“Ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, art. 3, comma 153, per i “comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e per i comuni in stato di dissesto finanziario, dichiarato ai sensi dell’articolo 246 del d.lgs. 267/2000, la quota di compartecipazione agli investimenti in conto capitale concessi dalla Regione, a valere su risorse proprie è così determinata:

a) nessuna compartecipazione per finanziamenti fino a euro 450.000,00;

a bis) nessuna compartecipazione per finanziamenti fino a 1.000.000,00 euro per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti”.

Nel caso di cui alla lettera a), comma 153 dell’art. 3 della Legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, sulla parte eccedente i 450.000,00 euro è dovuta una quota di compartecipazione pari al 20%.”

Nel caso di un beneficiario che svolga **attività d’impresa** (come definita nella Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01) ai fini dell’erogazione del contributo si applica, inoltre, quanto previsto nel Regolamento (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulation - GBER) agli artt. 53 e 55.

Ciascun beneficiario è comunque chiamato a compartecipare alla spesa secondo quanto indicato all’art. 4.

28. Domanda.

In riferimento ai criteri di valutazione (art. 9 dell’Avviso), e nello specifico in riferimento al sottocriterio 1.1, può essere riconosciuto il valore culturale di una biblioteca che in passato ha ottenuto riconoscimenti, come ad esempio il Marchio di Qualità da parte della Regione Lazio, oppure ci si riferisce esclusivamente a edifici con vincoli storico artistici o altri particolari vincoli?

Risposta.

In relazione al Criterio 1 “**Rilevanza del bene/luogo** oggetto dell’intervento” e ai relativi sottocriteri, si precisa che:

il sottocriterio 1.1. si riferisce in particolare alla rilevanza intrinseca dell’edificio, mentre il sottocriterio 1.2. alla sua funzione.

Il **Marchio di qualità regionale** per i servizi culturali, che non è stato più rinnovato negli ultimi anni, non può essere utilizzato a tal fine in quanto non più attuale.

Tuttavia, qualunque **riconoscimento formale** ottenuto ed ancora attuale può essere allegato e sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

29. Domanda.

In qualità di gestori (con codice ATECO attività musei) di uno spazio espositivo/museale, avente sede in un complesso vincolato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), dobbiamo indicare per la categoria del bene/luogo Palazzo Storico o Spazio ricreativo? La domanda si pone in quanto l’immobile, seppur vincolato, non è propriamente un Palazzo storico.

Risposta.

L’istanza può essere inviata sia come Palazzo storico (allegando la documentazione relativa ai vincoli) che come Spazio ricreativo.

L’istante può optare in relazione alla tipologia di intervento: se l’intervento riguarda intrinsecamente il **recupero della struttura** lo stesso ricade nella tipologia del **Palazzo storico**

(inteso come immobile storicizzato), mentre se il progetto è volto ad ampliare e migliorare le **funzioni dello spazio museale** allora prevale la tipologia di **Spazio ricreativo**.

La Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 e ss.mm.ii., art. 7, commi 3 e 3bis non contempla, tra le tipologie di beni/luoghi oggetto di intervento a valere sul Piano di interventi straordinari per la valorizzazione la specifica tipologia del “**museo**” in quanto tale, ma lo stesso **rientra in quella** degli “**spazi ricreativi**”, intesi come infrastrutture ricreative multifunzionali che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi e **utilizzate annualmente a fini culturali** per almeno l’**80% del tempo o della loro capacità**, come specificato all’art. 5 dell’Avviso.

In entrambi i casi è bene allegare la documentazione relativa alla rilevanza dell’immobile, ai fini della valutazione da parte della Commissione (cfr. art. 9 dell’Avviso, Criterio 1 e Sottocriterio 1.1).

30. Domanda.

Un privato intende rifunzionalizzare un immobile di proprietà (monastero) destinandolo a polo museale. Il requisito previsto all’Art. 3 dell’Avviso, relativo ai beni “utilizzati annualmente a fini culturali per almeno l’80% del tempo o della capacità”, deve necessariamente sussistere già alla data di presentazione della domanda? Oppure, nel caso di interventi di rifunzionalizzazione di immobili attualmente non operativi, si può presentare l’istanza purché sia formalmente previsto e garantito, mediante piano di sostenibilità e vincolo di destinazione d’uso, che al termine dell’intervento il bene sarà destinato stabilmente ad attività culturali in misura pari o superiore all’80% su base annuale?

Risposta.

L’Avviso in oggetto riguarda **beni/luoghi già esistenti** (cfr. art. 1 - “OGGETTO E FINALITÀ” dell’Avviso), con l’unica eccezione legata ai **Comuni** che acquistino e recuperino a fini culturali uno spazio ad oggi non operativo.

Pertanto, l’Avviso **non contempla la realizzazione ex novo di una delle tipologie previste**.

Nel caso di un monastero, si può valutare se gli spazi oggetto dell’intervento di musealizzazione siano integralmente connessi al luogo di culto aperto al pubblico (nello specifico chiesa, sacrestia, sagrato, campanile, etc.) e ancora operante come tale. In tal caso l’intervento potrebbe rientrare nella tipologia “**Luogo di Culto**”.

Laddove, al contrario, il “polo museale” sia inteso come un’istituzione fruibile in materia totalmente autonoma rispetto al luogo di culto, la tipologia di bene/luogo sarebbe “spazio ricreativo”, ma in quanto tale non sarebbe ammissibile a contributo a valere sul presente Avviso, poiché non già esistente.

Si precisa che gli interventi ammissibili sono quelli individuati all’art. 3 - “QUALI TIPOLOGIE DI INTERVENTI SI POSSONO PRESENTARE” dell’Avviso e restano pertanto esclusi i restauri di collezioni museali e altri beni culturali mobili che non siano storicamente integrati con il bene/luogo.

31. Domanda.

In riferimento al punto 3 dell’art. 7 dell’Avviso, in cui si indica la documentazione da presentare a corredo dell’istanza - “nel caso di forniture, il Progetto come definito all’art. 4bis dell’Allegato I.7 - SEZIONE I del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) firmato da soggetto abilitato, inclusi i pareri e nulla osta già acquisiti, laddove necessari” - si chiede chi possa essere considerato soggetto abilitato, posto che per mere forniture non sono soggette particolari certificazioni (vedasi forniture hardware informatiche - multimediali).

Risposta.

Come per i lavori, anche per le **forniture** è necessario che venga redatto il **progetto**, i cui contenuti minimi sono indicati all’art. 4bis dell’ALL. I.7 al D.lgs. n. 36/2023.

Il **progettista** deve possedere le necessarie qualifiche per redigere il progetto in relazione alla tipologia dell'intervento.

Ad esempio, nel caso di forniture informatiche sarà un soggetto con competenze tecniche specifiche dell'ambito; sarà cura dello stesso progettista dettagliare le certificazioni necessarie per le singole forniture, in relazione alla normativa di riferimento e alle esigenze del singolo bene/luogo.

Dovrà, pertanto, essere presentata la seguente documentazione:

- Relazione tecnico-illustrativa che includa l'Analisi del fabbisogno, la valutazione delle alternative, la stima preliminare dei costi e dei tempi di conclusione

oppure

- Progettazione esecutiva di forniture (relazione generale illustrativa, indicante il quadro esigenziale e le alternative progettuali considerate, capitolato tecnico e documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del codice)

Nel caso di realizzazione di impianti, che prevedano anche forniture informatiche/multimediali, è necessario che il progetto dei lavori sia redatto da tecnico abilitato.

In ogni caso si precisa che, come indicato all'art. 1 – "OGGETTO E FINALITÀ" dell'Avviso, il Piano di interventi straordinari per la valorizzazione finanziaria "*interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, rimozione delle barriere architettoniche, rinnovo degli arredi, efficientamento energetico e ammodernamento tecnologico di tali strutture*".

Pertanto, **non sono finanziabili progetti che non migliorino/implementino la fruizione pubblica dei beni/luoghi al loro interno** (es.: non sono finanziabili siti internet, piattaforme digitali o altri sistemi fruibili da remoto, che sono già oggetto di contributi da parte di specifici Avvisi destinati ai Servizi Culturali).

32. Domanda.

Eventuali variazioni in corso d'opera che possono sopraggiungere (vedasi variazioni di prezzi di fornitura accorse nell'intervallo di tempo tra sottoscrizione domanda - eventuale aggiudicazione contributo), posto il fatto di non snaturare il progetto proposto, hanno una percentuale di tolleranza o vanno comunicate comunque prima di rendicontare la spesa o il gruppo di spese ammissibili?

Risposta.

Qualunque proposta di variante progettuale, con le relative dettagliate motivazioni, deve essere comunicata ai fini dell'eventuale approvazione, come indicato all'art. 10 dell'Avviso, pena la decadenza dal contributo.

Ai fini dell'**autorizzazione alla variante** saranno presi in considerazione il quadro economico di progetto presentato in sede di istanza, quello rideterminato a seguito delle procedure di affidamento e quello della proposta di variante, con la relativa documentazione allegata (computo metrico estimativo, analisi prezzi, etc.).

Si ricorda che **tali varianti non saranno approvate** ove non supportate da **adeguata motivazione e documentazione** o ove incidenti in modo significativo sul progetto ammesso a contributo.

33. Domanda.

In caso di IVA non recuperabile (vedasi enti no profit privati), bisogna inviare qualche particolare dichiarazione?

Risposta.

Qualora l'istante risultasse **beneficiario del contributo**, al momento della sottoscrizione dell'Atto di impegno dovrà inviare una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) in riferimento al **regime IVA**, attestando che l'imposta sul valore aggiunto (IVA), riguardante le spese imputabili alle iniziative ammissibili per le quali si richiede il contributo, COSTITUISCE UN **COSTO** in quanto non recuperabile in alcun modo, indicandone le motivazioni.

34. Domanda.

In caso di prevalenza di forniture su lavori (vedasi piccoli lavori di manutenzione ordinaria - straordinaria) avete comunque necessità di progetto firmato da tecnico abilitato (architetto ingegnere geometra) oppure possono essere considerate in edilizia libera?

Risposta.

Il **progetto è necessario** anche in caso di **forniture**, in relazione alla tipologia di intervento, indipendentemente dalla complessità dello stesso.

Si rimanda all'art. 9 - "CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA" dell'Avviso, Sottocriterio di valutazione 3.1 - "Definizione progettuale":

nel caso di:

B - Forniture, forniture prevalenti (inclusi servizi e lavori accessori, non autonomi e non tecnicamente rilevanti):

3.1.B.i - Relazione tecnico-illustrativa che includa l'Analisi del fabbisogno, la valutazione delle alternative, la stima preliminare dei costi e dei tempi di conclusione

3.1.B.ii - Progettazione esecutiva di forniture

C - Lavori non prevalenti ma non accessori (autonomi e tecnicamente rilevanti):

3.1.C.i - Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) *per la componente lavori e*

Relazione tecnico-illustrativa con l'Analisi del fabbisogno, la valutazione delle alternative, la stima preliminare dei costi e dei tempi di conclusione, per le forniture

3.1.C.ii - Progetto esecutivo e Progettazione esecutiva di forniture.

Il fatto che gli interventi proposti possano rientrare in **edilizia libera** (per i quali si rimanda al **Glossario unico** approvato con Decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) **non esclude la progettazione a firma di soggetto abilitato**.

Si ricorda, inoltre, che per i luoghi aperti alla pubblica fruizione devono essere rispettate le **normative specifiche** relative alle singole tipologie.

35. Domanda.

Nel caso di ente pubblico proponente, l'IVA split payment che al fornitore non viene versata, e successivamente versata dallo stesso mediante F24 all'erario, giacché non può essere recuperata, può essere ammessa nel costo complessivo quale spesa ammissibile?

Risposta.

Lo **split payment** consente all'Ente di pagare l'IVA direttamente all'Erario.

Laddove l'IVA non sia recuperabile da parte dell'Ente, al momento della sottoscrizione dell'Atto di impegno il beneficiario dovrà inviare una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) in riferimento al **regime IVA**, attestando che

l'imposta sul valore aggiunto (IVA), riguardante le spese imputabili alle iniziative ammissibili per le quali si richiede il contributo, COSTITUISCE UN **COSTO** in quanto non recuperabile in alcun modo (oppure che l'IVA è detraibile solo in quota parte), indicandone le motivazioni.

Nel caso di **enti pubblici**: se l'Ente gestisce attività simili a un'impresa (ad esempio, servizi in concessione), l'IVA sugli acquisti correlati è detraibile, mentre l'IVA pagata sugli acquisti relativi a funzioni pubbliche (istituzionali) non è generalmente detraibile.

Parimenti, è possibile detrarre l'IVA su opere pubbliche se queste generano reddito o sono connesse ad attività commerciali dell'ente.

36. Domanda.

Spese per imprevisti e spese generali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente: sono spese esenti rendicontazione (vedasi bandi europei dove prevedono in genere una percentuale tra il 5 e il 10%), oppure vanno analiticamente documentate e comunque rendicontate (sempre nell'ambito delle percentuali prima indicate)?

Risposta.

Tutte le spese di cui all'art. 6 – "SPESE AMMISSIBILI" debbono essere correttamente rendicontate e analiticamente documentate, ivi incluse le spese per imprevisti (debitamente motivati) e le spese generali.

37. Domanda.

Un'amministrazione pubblica vorrebbe consegnare l'istanza corredata dal progetto esecutivo che prevede, tra gli elaborati, anche il piano della sicurezza in fase di progettazione. Questo elaborato ha un costo rilevante nell'ambito della definizione della parcella, ma potrebbe non essere così indispensabile per la valutazione del progetto in fase di istruttoria regionale. Questo elaborato potrebbe essere richiesto e pagato al professionista solo se si riesce a ottenere il finanziamento. Chiedo dunque: è possibile allegare all'istanza il progetto esecutivo con tutti gli elaborati previsti dal D Lgs 36/2023 ma senza il piano della sicurezza in fase di progettazione?

Risposta.

Come previsto al punto 2 dell'art. 7 dell'Avviso, il **Progetto Esecutivo** da allegare all'istanza deve essere **verificato e validato** e pertanto contenere i **necessari allegati** che, salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante e in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, includono i documenti indicati all'art. 22, comma 4 dell'All. I.7 del D.lgs. n. 36/2023.

Sarà poi compito della Commissione di Valutazione esprimersi sulla completezza del progetto presentato.

38. Domanda.

Una Parrocchia (ente ecclesiastico) è un ente privato ammesso alla presentazione della domanda per l'avviso in oggetto?

Risposta.

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. n. 222/1985, gli **enti ecclesiastici** che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e devono iscriversi nel **Registro delle persone giuridiche**.

Si può facilmente verificare se la Parrocchia risulta iscritta nel Registro delle persone giuridiche, presso la Prefettura della provincia in cui ha sede, e in tal caso rientra tra gli enti che possono presentare istanza di contributo a valere sul presente Avviso.

39. Domanda.

I locali adiacenti alla parrocchia e di proprietà della stessa sono ammessi agli interventi dell'avviso quali luoghi di culto anch'essi?

Risposta.

Nella tipologia **"Luogo di culto"** rientra l'immobile in cui il culto viene esercitato e quindi sicuramente le sue parti strutturali: nel caso di una chiesa, anche il sagrato, la sacrestia e il campanile rientrano nell'intervento di recupero.

L'istante deve valutare se gli **spazi** oggetto dell'intervento siano **integralmente connessi** al luogo di culto aperto al pubblico.

Gli **altri annessi** possono eventualmente rientrare nella fattispecie degli **"spazi ricreativi"** culturali, a condizione che vengano destinati alle **attività culturali** per l'**80% del tempo o della capacità** e che siano aperti alla pubblica fruizione.

Laddove l'intervento riguardasse **due beni/luoghi** afferenti alle diverse tipologie (luogo di culto e spazio ricreativo) è necessario presentare **due domande distinte**.